

P.P. n° 64/2021 R.G.N.R.
P.P. n° 13303/2023 R.G. Dib.

n° 17430 / 23 Sent.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
I SEZIONE PENALE**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Giudice della I[^] sezione Penale dott.ssa Imma Imperato
alla pubblica udienza del 7 dicembre 2023 ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA
nella causa penale definita con rito ordinario**

CONTRO



-libero assente -

difesa dall'Avv. Debora ZAGAMI - di fiducia -

IMPUTATO


Vedi foglio allegato

CONCLUSIONI

Il P.m. ha chiesto non doversi procedere, per difetto di querela.
La difesa conformemente.

FATTO E DIRITTO

L'odierna imputata è stato chiamato dinanzi a questo Tribunale, con decreto che dispone il giudizio, regolarmente e tempestivamente notificato, per rispondere del reato meglio descritto nel capo di imputazione riportato in epigrafe.

All'udienza predibattimentale in data odierna, dichiarata l'assenza dell'imputato, preliminarmente all'apertura del dibattimento, la difesa ha richiesto pronunciarsi sentenza di improcedibilità, eccependo l'invalidità della querela sporta dalla persona offesa, per difetto di forma, in quanto la stessa, depositata dal legale incaricato, è stata sottoscritta senza l'autenticazione della firma. Evidenziava altresì che la successiva ratifica della querela effettuata dinanzi ai CC di Castelfranco Veneto il 6.8.2020 non è idonea a sanare il difetto di querela in quanto anche in tale occasione non era possibile identificare compiutamente la p.o. 

All'udienza odierna, acquisito sul punto il parere del Pubblico Ministero, il Giudice decideva come da dispositivo.

L'eccezione in ordine al difetto di querela, è fondata. Difatti, l'art. 337 c.p.p., nel contemplare l'ipotesi in cui l'atto di querela non venga presentato personalmente dal

querelante ma sia recapitato da un incaricato o spedita per posta, richiede la "sottoscrizione autentica".

Circa il significato da attribuire all'espressione, l'interpretazione giurisprudenziale e dottrinale maggioritaria escludono che essa starebbe a garantire la mera genuinità della firma, ritenendo di contro che il legislatore abbia voluto chiaramente imporre l'autenticazione della stessa; ciò in quanto: a) la genuinità della sottoscrizione è requisito comune di tutti i negozi processuali, onde il termine "autentica", se inteso come "genuina", risulterebbe privo di contenuto normativo; b) l'art. 337, 1° co., primo periodo, rinviando alle forme previste dall'art. 333, 2° co., già impone la sottoscrizione dell'atto, onde l'art. 337, 1° co., secondo periodo, sarebbe superfluo, ove si limitasse a prevedere la semplice firma; c) l'autenticazione *de qua* corrisponde alla stessa esigenza d'identificare il proponente che ispira il 4° co. dell'articolo in commento con riferimento al caso in cui l'atto sia presentato personalmente; d) le gravi conseguenze determinate dalla querela a carico di chi in essa è indicato come autore d'un reato debbono comportare che alla medesima non si possa dar corso se non con particolare cautela, più specificamente, previa identificazione di chi la presenta.

Chiara è sul punto la giurisprudenza di legittimità, secondo cui *"in tema di querela, la mancata autenticazione della sottoscrizione determina l'improcedibilità dell'azione penale, per l'ipotesi in cui la querela non venga presentata personalmente dall'interessato, ma venga recapitata da un incaricato, riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela"* (Cass. pen. Sez. II Sent., 04/02/2014, n. 5527).

Peraltro, l'esegesi che richiede l'anzidetta autenticazione ha perfino formato oggetto d'una questione di legittimità con riferimento agli artt. 24, 1° co., 112 Cost., per la sospetta violazione dei principi per cui tutti possono agire in giudizio e di obbligatorietà dell'azione penale. La questione è stata rigettata dal giudice delle leggi, sul presupposto che la previsione dell'autenticazione non costituisce un'arbitraria limitazione del diritto di difesa, ma è una ragionevole cautela resa necessaria dal mancato contatto tra il querelante e gli uffici deputati alla ricezione dell'atto (C. Cost. 29.6.1995, n. 287).

Rilevato, quindi, che il reato di diffamazione contestato all'imputato è procedibile esclusivamente a querela di parte (condizione di procedibilità) e che nell'incarto procedimentale manca un atto propulsivo valido, posto che la querela, depositata da un incaricato, priva dell'autenticazione della sottoscrizione, non soddisfa i requisiti di legge, né vale a sanare tale irregolarità la successiva ratifica della querela effettuata dinanzi ai CC di Castelfranco Veneto il 6.8.2020 in quanto anche in tale occasione non era possibile identificare compiutamente la p.o. [REDACTED] appare evidente che l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto della relativa condizione di procedibilità, di talché s'impone la relativa declaratoria giudiziale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 129 c.p.p. e 554 *ter* c.p.p.

DICHIARA non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine al reato ascrittogli, perché l'azione non poteva essere iniziata per difetto di querela.

Roma lì 7 dicembre 2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Udienza



Roma, il 7.12.23..

Il Funzionario UPP
Dott.ssa Fabiola Pera

Il Giudice
dott.ssa Imma Imperato